



Comune di Cento

REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 10 GENNAIO 2000, N. 1 E SS. MM. ED II.



ART. 1 - SERVIZI PER CUI SI DEVE CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

In attuazione della legge regionale n. 1 del 2000, come modificata da ultimo dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 6 le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia che necessitano di espressa autorizzazione al funzionamento sono:

- a) Nidi d'infanzia (compresi micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali);
- b) Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi);
- c) Servizi integrativi (spazio-bambini e centro per bambini e genitori);
- d) Servizi sperimentali.

La domanda, per i servizi di cui al comma precedente lettere a), b) e c) deve essere presentata al Responsabile dei Servizi per la prima infanzia, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale seguendo le indicazioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012 Allegato B punto 2. La domanda deve essere corredata della documentazione prescritta sulla quale l'Amministrazione Comunale effettuerà i controlli.

La domanda, per i servizi di cui al comma precedente lettera d) deve essere presentata al Responsabile dei Servizi per la prima infanzia, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale seguendo le indicazioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012 Allegato B punto 3. La domanda deve essere corredata della documentazione prescritta sulla quale l'Amministrazione Comunale effettuerà i controlli.

Le procedure per l'autorizzazione al funzionamento sono determinate dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012.

ART. 2 - SERVIZI PER CUI SI DEVE ESSERE PRESENTATA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all'art. 9 della legge regionale, pur non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono soggetti alla presentazione all'Amministrazione Comunale, contestualmente all'inizio del servizio della segnalazione certificata di inizio attività sull'apposito modello redatto dai Servizi educativi per la prima infanzia comunali sottoscritto dal responsabile legale del soggetto gestore.

Le procedure ed i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività sono determinati dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012 e dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore, prima di presentare la segnalazione certificata di inizio attività può chiedere all'Amministrazione Comunale ed alla Commissione tecnica distrettuale di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 una valutazione preventiva del progetto.

ART. 3 - PROCEDURE E TEMPI DI RISPOSTA

L'Amministrazione Comunale dispone di 60 (sessanta) giorni, dal momento della presentazione della domanda da parte del richiedente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cento, per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento o per respingere, con provvedimento motivato, l'istanza.

Il termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario al richiedente per integrare la domanda, la documentazione, fornire i chiarimenti richiesti necessari all'istruttoria.

Per i servizi sperimentali di cui all'art. 1, primo comma, lettera d) la procedura è indicata alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 85 del 25/07/2012 Allegato B punto 3.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI SERVIZI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono essere in possesso di tutti i requisiti prevista dalla vigente normativa regionale.

La Commissione tecnica distrettuale è l'organo competente a svolgere periodiche verifiche, almeno ogni triennio, per accertare la permanenza dei requisiti.

ART. 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E SUO RINNOVO

L'autorizzazione al funzionamento ha durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore al Responsabile dei Servizi per la prima infanzia presentata all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

La domanda dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal responsabile legale del soggetto gestore attestante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalle direttive attuative e dalla normativa vigente.

L'Amministrazione comunale verifica, anche tramite sopralluogo e ricorrendo alla Commissione tecnica distrettuale, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

ART. 6 - ORGANO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'organo comunale competente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi della prima infanzia, sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, è il Dirigente responsabile dei servizi per la prima infanzia del Comune di Cento o suo delegato.

Il Responsabile dei Servizi per la prima infanzia, con atto motivato, può discostarsi dal parere della commissione istruttoria.

Qualora il Dirigente responsabile non risponda entro il termine massimo di cui all'art. 3, primo comma, il gestore richiedente l'attivazione del servizio ha il diritto di attivare il servizio stesso, previa comunicazione da presentare all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

L'attività di vigilanza sui nidi d'infanzia, sui servizi integrativi e sui servizi ricreativi costituisce un obbligo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. a) della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1.

Per l'espletamento dell'attività di vigilanza il Responsabile dei Servizi per la prima infanzia opera direttamente ovvero si avvale della Commissione tecnica distrettuale di cui agli artt. 23 e 24 della L. R. 10 gennaio 2000, n. 1.

La Commissione tecnica distrettuale di cui agli artt. 23 e 24 della L. R. 10 gennaio 2000, n. 1 opererà altresì attraverso periodiche verifiche a rotazione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sul possesso dei requisiti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione.

Le verifiche, che potranno prevedere ispezioni e sopralluoghi, dovranno terminare con la redazione di un verbale.

Sono soggetti a sanzioni amministrative:

- a) Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento: sanzione minima € 3.000,00, sanzione massima € 10.000,00;
- b) Chiunque gestisca un servizio educativo per la prima infanzia senza avere presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): sanzione minima € 2.000,00, sanzione massima € 6.000,00;
- c) Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia oggetto di autorizzazione al funzionamento ovvero gestisca un servizio educativo per la prima infanzia oggetto di SCIA in assenza (per perdita o mancanza) di un requisito richiesto dalla normativa regionale e/o comunale (per ciascun requisito mancante o perso): sanzione minima € 250,00, sanzione massima € 500,00.

Le violazioni del presente articolo sono accertate mediante processo verbale del Responsabile Comunale dei servizi per la prima infanzia o suo delegato ovvero della Commissione tecnica distrettuale di cui agli artt. 23 e 24 della L. R. 10 gennaio 2000, n. 1 che deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'accertamento; le generalità e la qualifica del verbalizzante; le generalità dell'autore della violazione, e degli eventuali obbligati in solido; la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di luogo e tempo e di eventuali mezzi impiegati; l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione; l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e, nel caso di minore o nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al processo verbale. In calce al verbale è altresì indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

La Commissione tecnica distrettuale di cui agli artt. 23 e 24 della L. R. 10 gennaio 2000, n. 1 una volta accertata la violazione trasmette il verbale al Dirigente comunale dei servizi educativi per la prima infanzia che provvederà all'irrogazione della sanzione, alla sua archiviazione motivata ovvero ad un supplemento istruttorio.

In calce all'eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento potranno essere pagate:

- a) nella misura ridotta pari alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento;
- b) nella misura massima, trascorsi 60 giorni dalla data del verbale di accertamento senza che sia intervenuto il pagamento nella misura ridotta.

Si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 3, comma 6, del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, comma 3, del regolamento generale delle entrate. All'importo della sanzione saranno aggiunte le spese di procedimento.

ART. 10 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa regionale ed alla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 10, n. 1 alla direttive regionali applicative.